

PS UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER ITITOLARI DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Il titolare di protezione sussidiaria, in possesso da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, può presentare la richiesta allegando questi documenti:

- ☐ Permesso di soggiorno
- ☐ Titolo di viaggio o, se in possesso del passaporto, pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri
- ☐ Codice fiscale
- ☐ Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- ☐ Stato di famiglia e residenza
- ☐ Permessi di soggiorno dei figli minori di 14 anni, a carico, per i quali si richiede la carta di soggiorno
- ☐ Decisione di riconoscimento della protezione sussidiaria adottata dalla Commissione internazionale e, se in possesso, copia dell'attestato nominativo di richiedente asilo

PER LAVORO SUBORDINATO:

- ☐ Modello CUD e ultima busta paga
- ☐ Contratto di soggiorno sottoscritto al SUI o comunicazione di assunzione (UNI-LAV)
- ☐ Dichiarazione di attualità del lavoro e copia del documento d'identità del datore di lavoro

PER LAVORO AUTONOMO

- ☐ Dichiarazione dei redditi
- ☐ Iscrizione alla CCIAA, quando prevista dall'attività
- ☐ Partita IVA
- ☐ Iscrizione ad albi professionali o licenze, se previste

NOTA 1: Al titolare di protezione sussidiaria e ai suoi familiari non è richiesta la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio (basta indicare un luogo di residenza).

Al titolare di protezione non è richiesto il Test di lingua italiana. I suoi familiari, invece, dovranno superare il test se non esenti perché in possesso dei requisiti di esenzione.

NOTA 2: Per l'istanza del singolo privo di familiari a carico in Italia il reddito dovrà essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2014: 5.818,93 euro).

Diversamente, il reddito dovrà essere proporzionalmente ricalcolato secondo i criteri previsti dall'art. 29 c2 lettera b) del TUI. Nei casi di vulnerabilità la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli concorre figurativamente alla determinazione del reddito nella misura del 15% del relativo importo.

NOTA 3: Il calcolo del pregresso periodo di soggiorno di 5 anni è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.